

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97

**Iscrizione N: MI001052/OS**

**Prot. N° MI016478/ 2006 del 15/06/2006**

**IL PRESIDENTE  
DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE  
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);  
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;  
Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in particolare l'art. 212, comma 7 in base al quale le garanzie finanziarie di cui sopra sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 140001;  
Vista la richiesta di revisione presentata in data 02/12/2005 registrata al numero di protocollo MI1150/2005  
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia in data 16/05/2006 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:  
Categoria: 4 Classe: B

della ditta O.R.C. SRL

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1686030 del 01/06/2006 prestate da Coface compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 619748,28 in quanto in possesso di certificazione Emas/Uni En Iso 140001 valida fino al 20/10/2007 per la categoria 4 classe B

**DISPONE CHE L'IMPRESA**

**Art. 1**

**Denominazione:** O.R.C. SRL  
**Con Sede a:** ASSAGO (MI)  
**Indirizzo:** VIA PALAZZO A/5 STRADA 4  
**CAP:** 20090  
**C. F.:** 00433670171



**E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:**

**Art. 2**

**LEGALI RAPPRESENTANTI:**

MI001052/OS C.F.: 00433670171

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97

**MINETTA IGNAZIO - C.F. MNTGNZ41L22F851Q**

**Carica: AMMINISTRATORE UNICO**

**Nato a: NAVE (BS)                      il: 22/07/1941**

**RESPONSABILI TECNICI:**

**MANFREDI MAURIZIO - C.F. MNFMRZ57E10F205N**

**Nato a: MILANO (MI)                      il: 10/05/1957**

**Abilitato per:**

**Categoria: 4 Classe: B**

**Titolo di studio: LAUREA**

**In possesso di esperienza qualificante**

**Anni Esperienza: 2**

**Art. 3**

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria: 4** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi

**Classe Richiesta: B** quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a 200.000 T.

**Inizio Validità: 15/06/2006**

**Fine Validità: 15/06/2011**

**Elenco mezzi:**

**Targa: BSE26301    Tipo: AUTOCARRO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BSB57871    Tipo: AUTOVEICOLO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BSA85482    Tipo: AUTOCARRO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AA09382    Tipo: RIMORCHIO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AF669EL    Tipo: AUTOCARRO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AF667EL    Tipo: AUTOCARRO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AF668EL    Tipo: AUTOCARRO**

**Limitazioni: NESSUNA**

**MI001052/OS C.F.: 00433670171**



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97

**Targa: AA15725 Tipo: RIMORCHIO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AF822EX Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BE177CE Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BE178CE Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: CE991GA Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AA18171 Tipo: RIMORCHIO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AA64895 Tipo: RIMORCHIO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: MN465016 Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: MN471052 Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BN095XE Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BN096XE Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AB34321 Tipo: RIMORCHIO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AB34322 Tipo: RIMORCHIO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BL877WC Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**


**Targa: BW861EP Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BW862EP Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: BW863EP Tipo: AUTOCARRO  
Limitazioni: NESSUNA**

**Targa: AC07934 Tipo: RIMORCHIO  
Limitazioni: NESSUNA**

MI001052/OS C.F.: 00433670171




**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97

**Targa:** CC945XW **Tipo:** AUTOCARRO

**Limitazioni:** NESSUNA



**Rifiuti per i mezzi sopraindicati**

- 01.04.09 scarti di sabbia e argilla.
- 02.01.03 scarti di tessuti vegetali.
- 02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi).
- 02.01.10 rifiuti metallici.
- 02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02.02.04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.
- 02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.
- 03.01.01 scarti di corteccia e sughero.
- 03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.
- 03.03.07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.
- 03.03.08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati.
- 04.01.08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo.
- 04.01.09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura.
- 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri).
- 04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze.
- 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate.
- 08.03.13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12.
- 08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.
- 08.04.10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09.
- 08.04.16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15.
- 09.01.07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento.
- 09.01.08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento.
- 09.01.10 macchine fotografiche monouso senza batterie.
- 09.01.12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11.
- 10.02.10 scaglie di laminazione.
- 10.10.03 scorie di fusione.
- 10.11.12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11.
- 10.13.11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.
- 10.13.14 rifiuti e fanghi di cemento.
- 11.05.01 zinco solido.
- 11.05.02 ceneri di zinco.
- 12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi.

MI001052/OS C.F.: 00433670171

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97

- 12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi.
- 12.01.04 polveri e particolato di materiali non ferrosi.
- 12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici.
- 15.01.01 imballaggi in carta e cartone.
- 15.01.02 imballaggi in plastica.
- 15.01.03 imballaggi in legno.
- 15.01.04 imballaggi metallici.
- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi.
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti.
- 15.01.07 imballaggi in vetro.
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile.
- 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.
- 16.01.03 pneumatici fuori uso.
- 16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.
- 16.01.12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.
- 16.01.16 serbatoi per gas liquido.
- 16.01.17 metalli ferrosi.
- 16.01.18 metalli non ferrosi.
- 16.01.19 plastica.
- 16.01.20 vetro.
- 16.01.22 componenti non specificati altrimenti.
- 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.
- 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.
- 16.03.04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03.
- 16.03.06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05.
- 17.01.01 cemento.
- 17.01.02 mattoni.
- 17.01.03 mattonelle e ceramiche.
- 17.04.01 rame, bronzo, ottone.
- 17.04.02 alluminio.
- 17.04.03 piombo.
- 17.04.04 zinco.
- 17.04.05 ferro e acciaio.
- 17.04.06 stagno.
- 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.
- 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.
- 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03.
- 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.
- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17



**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97

09 03.

- 19.01.02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti.
- 19.10.01 rifiuti di ferro e acciaio.
- 19.10.02 rifiuti di metalli non ferrosi.
- 19.12.01 carta e cartone.
- 19.12.03 metalli non ferrosi.
- 19.12.04 plastica e gomma.
- 19.12.05 vetro.
- 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.
- 19.12.08 prodotti tessili.
- 19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce).



**SITI DI RICOVERO:**

Cellatica (BS) via badia ,41


**Art. 4**

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano  
Via Meravigli, 9/B  
Dlgs 22/97



relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del D.Lgs 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del D.M. 406/98.

14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1996, cos' come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.

**Art. 5**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL SEGRETARIO**  
(Wanda Ferla)

**IL PRESIDENTE**  
(Massimo Sordi)